



Sent. n.157/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37714** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

XXXXXXXX, nato a **XXXXXX** (**XXX**) il **XXXXXX** (**XXXXXXXXXX**) e residente in **XXXX**

(**XXX**) alla via **XXXXXX** n.**XX**, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore

Falconieri

(FLCSVT73A30F842E;

falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it), unitamente al quale è

elettivamente domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n. 1, (Studio

Legale Avv. Teresa Sacco),

contro:

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione Provinciale

di Lecce Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente e legale

rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici

dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato

e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L;

avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 25.6.2025, l'avv. Falconieri per il ricorrente e

	l'avv. De Leonardis per l'INPS.	
	Ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con ricorso depositato il xxxxx il sig. xxxxxx, già xxxxxx xxxxxx del	
	Corpo di Polizia penitenziaria, premesso che:	
	- con verbale n. xxxx del xxxxx la xxxxxxxx (xxxx) di xxxxx riscontrava a	
	suo carico le infermità 1) <i>Cardiopatía ipertensiva</i> , 2) <i>Cervicoartrosi</i>	
	<i>polidiscopatica</i> e 3) <i>Spondiloartrosi lombosacrale polidiscopatica</i> ,	
	riconoscendo per la prima la Tabella A, cat. 8^ e per la seconda e la terza la	
	Tabella B del d.P.R. 30.12.198, n. 834;	
	- con parere n. xxxxxxxx reso nell'adunanza n. xxxx del xxxxx il xxxxxxxx	
	xxxxx (xxxxx) deliberava che le infermità <i>Cervicoartrosi polidiscopatica</i> e	
	<i>Spondiloartrosi lombosacrale polidiscopatica</i> potevano riconoscersi	
	dipendenti da fatti di servizio;	
	- in linea con il citato parere, con nota n. xxxxxxx del xxxxx il Dipartimento	
	dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia decretava la	
	dipendenza da causa di servizio per le infermità <i>Cervicoartrosi polidiscopatica</i>	
	e <i>Spondiloartrosi lombosacrale polidiscopatica</i> , escludendola per l'infermità	
	<i>Cardiopatía ipertensiva</i> ;	
	- con nota dell'xxxxx l'INPS di xxxx gli trasmetteva la comunicazione di	
	liquidazione con la quale conferiva la pensione categoria IOCUM n. xxxxxx	
	con decorrenza xxxxxxx;	
	- in data xxxxx egli presentava all'INPS di xxxxx domanda di pensione di	
	inabilità di privilegio inerente alle infermità di <i>Cervicoartrosi polidiscopatica</i>	
	e <i>Spondiloartrosi lombosacrale polidiscopatica</i> ;	
	2	

	- con verbale n. xxx dell'xxxxxx la CMO di xxxx attribuiva alle infermità	
	1) <i>Cervicoartrosi polidiscopatica</i> e 2) <i>Spondiloartrosi lombosacrale</i>	
	<i>polidiscopatica</i> , ai fini di pensione privilegiata, l'ascrivibilità alla Tabella B,	
	annualità 2;	
	- il parere in parola è stato contestato dalla relazione medico-legale redatta	
	dal CTP dott. F. Magliocco in data xxxxxx, che ha ritenuto le ridette patologie	
	ascrivibili alla Tabella A, categoria 8^;	
	- nonostante la diffida del xxxxx , l'INPS non ha provveduto a liquidare la	
	pensione privilegiata di Tab. A, categoria 8^ richiesta;	
	ha chiesto di: 1) accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione privilegiata	
	di VIII categoria Tab. A con decorrenza dalla presentazione della domanda,	
	oltre interessi e rivalutazione; 2) per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento	
	delle somme arretrate dovute a titolo di trattamento privilegiato di pensione,	
	compresi i trattamenti accessori connessi, con interessi e rivalutazione	
	monetaria come per legge; 3) con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi	
	in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria, è stato	
	chiesto di disporre l'acquisizione degli atti relativi al procedimento	
	amministrativo nonché ulteriori accertamenti medico-legali.	
	2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, sostenendo che,	
	ancorché la mancanza del requisito sanitario (acclarata con il citato verbale del	
	CVCS) richiesto dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta	
	osterebbe di per sé all'accoglimento dell'avverso ricorso, il rigetto della	
	domanda di pensione privilegiata è stato motivato dall'Istituto con l'ulteriore	
	e assorbente circostanza che il sig. Caputo è titolare di un trattamento	
	pensionistico in cumulo (IOCUM).	
	3	

	Ciò posto, l'INPS ha chiesto di: 1) rigettare la domanda in quanto inaccoglibile	
	e infondata in fatto e in diritto; 2) in via gradata, fare applicazione del divieto	
	di cumulo di interessi e rivalutazione; 3) condannare parte ricorrente alla	
	rifusione di spese e competenze del giudizio.	
	3. – All'udienza dell'xxxxxx il giudice, accogliendo la richiesta del ricorrente,	
	non opposta dall'INPS, di termine per deposito di giurisprudenza e	
	documentazione pertinente, ha rinviato la discussione all'udienza del xxxx.	
	4. – Con nota depositata il xxxx la difesa del ricorrente ha depositato le	
	sentenze di questa Sezione giurisdizionale regionale n. 394 del 27.5.2022 e	
	n. 227 del 17.07.2023 (quest'ultima resa in sede di ottemperanza al giudicato	
	formatosi sulla prima) relative ad altra posizione pensionistica nonché il	
	connesso modello TR/150 di riliquidazione del trattamento.	
	5. – All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.	
	6. – Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo, letto all'esito della	
	pubblica udienza e di seguito trascritto.	
	7. – Il ricorso è infondato.	
	8. – A tal fine, in disparte la mancanza del requisito sanitario (riconoscimento	
	della dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate) richiesto	
	dall'art. 64 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ai fini del riconoscimento del	
	trattamento di privilegio, risulta decisivo l'argomento relativo	
	all'incompatibilità fra trattamento pensionistico in cumulo e trattamenti	
	pensionistici di privilegio.	
	In base all'art. 1, comma 239, della l. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità	
	2013), <i>«Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei</i>	
	<i>periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di</i>	
	4	

ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29,
 e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione
 obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti,
 autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della
 medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30
 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non
 siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette
 gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al
 fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere
 esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il
 soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6
 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo
 di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal
 possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva
 prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi
 della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
 nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di
 assicurato deceduto».

A mente del successivo comma 240, «Per i soggetti iscritti a due o più forme
 di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei
 lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui
 all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme

sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni».

Dalla lettura delle norme citate emerge che il comma 239 stabilisce una facoltà per il diritto alla pensione in cumulo, fatti salvi gli altri metodi di valorizzazione contributiva (*i.e.*, ricongiunzione e totalizzazione) mentre il successivo comma 240 stabilisce – con esclusivo riferimento alle pensioni di inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa, *ex art. 2 della l. n. 222/1984* – che il relativo trattamento venga liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, senza precisazioni sulla non coincidenza tra periodi e senza fare salva la disciplina su ricongiunzione e totalizzazione. «Quest'ultima norma presenta evidentemente caratteri di eccezionalità, sicché non è possibile, in difetto di indicazioni legislative in tal senso, darne un'interpretazione analogica che ne estenda l'operatività anche ai trattamenti di inabilità diversi da quello di cui alla legge n. 222/1984» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, sent. n. 279 del 7.12.2021).

In un caso analogo a quello odierno, in cui successivamente all'esercizio della ridetta facoltà di cumulo era stato chiesto e ottenuto il trattamento pensionistico privilegiato (poi oggetto di revoca in autotutela da parte dell'Ente previdenziale), è stato condivisibilmente affermato che «La domanda di pensione privilegiata, intervenuta successivamente all'esercizio della suddetta facoltà di cumulo, e il suo successivo riconoscimento in via aggiuntiva alla pensione già liquidata in modo definitivo, hanno di fatto comportato una

doppia valorizzazione dei medesimi contributi già interamente conteggiati a vantaggio dell'interessato, sia ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (comma 239), sia ai fini del calcolo del suo importo (comma 240) [...] Tale doppia valorizzazione è, in linea di principio, preclusa nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 1092/1973, a mente del quale "un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato", salva espressa disposizione in senso contrario (cfr. art. 6, comma 3, del DPR n. 1092/1973). Il principio è, peraltro, confermato in via interpretativa dalla giurisprudenza della Cassazione, per la quale, una volta liquidata la pensione, la stessa non può essere "riliquidata, facendo rivivere i contributi già utilizzati per il diritto alla prestazione previdenziale, per sommare ad essi altri contributi, ai fini di una nuova determinazione del diritto stesso, se non nei casi, da ritenersi tassativi, nei quali una tale possibilità sia legislativamente prevista (art. ex art. 5, ultimo comma, DPR n. 488/1968); contribuzioni ulteriori e successive rispetto a quelle utilizzate per la liquidazione possono incidere sulla misura della prestazione solo attraverso il meccanismo del supplemento di pensione disciplinato dall'art. 4, legge n. 1338/1962, così come modificato dall'art. 19, del DPR n. 488/1968" (Cass., n. 1361/1991). Orbene, nel caso del cumulo, non solo non è prevista alcuna deroga al principio, ma, anzi, questo è espressamente riproposto, da un lato, dalla riconoscibilità dei soli contributi non coincidenti ai fini del cumulo e, dall'altro lato, dalla preclusione all'accesso al cumulo contributivo nei confronti di quanti già godano di trattamenti pensionistici (come può essere il caso di soggetto che abbia

	<i>pensione privilegiata in godimento e che, quindi non può più ricorrere al</i>	
	<i>cumulo dei contributi ai fini del calcolo della pensione ordinaria). A questi</i>	
	<i>elementi, corrisponde, per converso, il carattere di definitività della pensione</i>	
	<i>liquidata in cumulo contributivo, una volta conseguita la quale non può essere</i>	
	<i>richiesto ulteriore trattamento a valere sui medesimi contributi già valorizzati.</i>	
	<i>Infatti, come il cumulo non può essere riconosciuto a chi già goda di altro</i>	
	<i>trattamento pensionistico, così altro trattamento pensionistico non può essere</i>	
	<i>riconosciuto, a valere sui medesimi contributi, a chi già goda di pensione in</i>	
	<i>cumulo»</i> (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Toscana, sent. n. 43 del 6.5.2024).	
	Il precedente di questa Sezione invocato dal ricorrente non ha pregio ai fini	
	dell'odierna causa, non vertendo sul tema del cumulo di che trattasi.	
	9. – In relazione a quanto precede, essendo incontestato il godimento, da parte	
	del ricorrente, di un trattamento pensionistico in cumulo (IOCUM), il ricorso	
	deve essere respinto.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37714 , lo respinge.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 400,00, oltre accessori	
	come per legge.	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 25.6.2025.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	Depositata l'1.7.2025 (f.to digitalmente)	
	8	

